

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3724-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTA, PANDOLFO, BASSI, DI LEO, PUMILIA,
RUSSO FERDINANDO, VOLPE**

Presentata il 28 aprile 1975

Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni
della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968

(Nuovo testo della proposta di legge n. 3724, a seguito dello stralcio dell'articolo 1 deliberato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), in sede legislativa, nella seduta del 21 maggio 1975).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.
.
.
.

ART. 2.

I proprietari di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prima della concessione dei contributi loro spettanti, hanno facoltà di richiedere, in luogo dei contributi stessi, che alla ricostruzione della abitazione provveda a propria cura e spese il competente organo dello Stato, secondo la consistenza numerica dei vani posseduti all'epoca

degli eventi calamitosi, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 23-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 241.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è sostituito dal seguente:

« I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1974 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 9 milioni, 10 milioni e 11 milioni ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 13-*sexies* della legge 13 aprile 1973, n. 94, è sostituito dai seguenti:

« Provvedendo al finanziamento della detta anticipazione per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di lire 14 milioni mediante mutui ammortizzabili in venticinque anni, con facoltà di estinzione anticipata, da concedersi dagli istituti di credito fondiario anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie.

I mutui non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie, in misura superiore all'1,50 per cento annuo, oltre il rimborso del capitale e sono da perfezionare, mediante stipulazione del contratto definitivo di mutuo, nel corso dell'esecuzione dei lavori quando risulti già corrisposto l'80 per cento del contributo concesso.

L'istituto di credito avrà facoltà di trattenerne sulla somma mutuata un deposito infruttifero a parziale garanzia dei lavori da eseguire ancora e che svincolerà dopo la collaudazione dell'opera ».

ART. 5.

Ove il numero dei lotti da assegnare ai richiedenti nelle zone di trasferimento degli abitati risultasse insufficiente all'atto dell'assegnazione degli stessi da parte dell'apposita commissione, malgrado i programmi di

ampliamento già deliberati dagli organi competenti nelle more dell'assegnazione medesima, ai proprietari di unità immobiliari per i quali vi è l'obbligo della ricostruzione delle predette zone di trasferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e legge 29 luglio 1968, n. 858) è estesa la facoltà di costruire, con le medesime provvidenze, le predette unità immobiliari su altra area di proprietà degli stessi purché ubicata nell'ambito del territorio dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia.

Tale facoltà potrà essere esercitata, in base a formale richiesta da inoltrare al sindaco del comune, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notifica della decisione di esclusione dalla assegnazione da parte della apposita commissione.

Allo scopo di porre gli istituti predetti in condizione di limitare ai sensi del comma precedente l'onere a carico dei mutuatari, l'ispettorato per le zone terremotate corrisponderà semestralmente, agli istituti stessi, un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo dell'operazione, ivi compresa la provvigione per la perdita relativa al collocamento delle cartelle, e l'onere assunto dai mutuatari.

Ai fini della determinazione dell'effettivo costo dell'operazione di mutuo e per quanto altro non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Per la concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei contributi di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno di lire 3.777 milioni.

Al pagamento delle annualità dei contributi previsti dal presente articolo si provvede, fino all'esercizio finanziario 1980, con gli stanziamenti di cui alla legge 15 aprile 1973, n. 94.

A partire dall'anno finanziario 1981 le annualità ancora occorrenti saranno stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 6.

L'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1980, occorrenti per la ricostruzione o la ri-

parazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968 e per le espropriazioni, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici o della autorità giudiziaria, da cui risulti che gli atti, contratti, formalità e sentenze per i quali si richiedono i benefici, sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968 o dipendono dalle relative espropriazioni ».

ART. 7.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei Comuni di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con la legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'articolo 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonché per gli esercizi finanziari 1973-1974-1975 dall'articolo 8 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, sono ulteriormente concessi fino al 1980, maggiorati a decorrere dall'esercizio 1975 del 50 per cento.

Al fine predetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni e, per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 la spesa annua di lire 4.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

ART. 8.

Le disposizioni sull'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le mo-

dalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, prorogate con l'articolo 17 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, sono ulteriormente applicabili ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

ART. 9.

Il termine del 31 dicembre 1973 di cui all'articolo 56 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è prorogato al 31 dicembre 1980.

ART. 10.

Tutte le esenzioni fiscali di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, con l'estensione operata dall'articolo 11-ter della medesima legge, sono ulteriormente applicabili fino al 31 dicembre 1980, anche per i tributi entrati in vigore il 1° gennaio 1974, in favore dei soggetti d'imposta che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati.

ART. 11.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, sono applicabili ulteriormente fino al 31 dicembre 1980.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, nel limite di spesa annuo di lire 550 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ciascuno degli esercizi finanziari suddetti.

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 11 della legge 5 febbraio

1970, n. 21, e successive proroghe, a favore degli artigiani e dei commercianti è titolo sufficiente l'iscrizione nei rispettivi albi della Camera di commercio, industria e agricoltura; a favore dei coltivatori diretti è sufficiente l'iscrizione negli elenchi della cassa mutua della categoria ».

ART. 13.

Alla manutenzione dei ricoveri provvisori e di tutte le opere occorrenti per l'agibilità e funzionalità dei ricoveri stessi, provvede, a propria cura e spese, l'Ispettorato per le zone terremotate.

All'esecuzione di detti lavori da appaltare, previa licitazione privata tra ditte idonee, si provvede mediante contratti unici, che singolarmente tengano conto della necessità di una intera provincia, per non più di un biennio.

ART. 14.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si applicano ai Comuni di Corleone, Giuliana, Chiusa Sclafani, Campoflorito e Bisacquino.